

## RISOLUZIONE N. 159/E

Roma, 21/12/2017

***OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), delle somme dovute per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, richieste dagli uffici della Giustizia Amministrativa - Articoli 16 e 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115***

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2017, stabilisce che il contributo unificato dovuto per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana, è versato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista, presentando il modello F24 *esclusivamente* con le modalità telematiche rese disponibili dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari.

Con la risoluzione n. 123/E del 12 ottobre 2017 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento spontaneo del contributo unificato in argomento.

Ciò premesso, per consentire il versamento delle somme dovute per l'omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato a seguito dell'invito al pagamento da parte degli uffici della Giustizia Amministrativa, mediante il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE) da presentarsi esclusivamente con modalità telematiche, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- **“GA0T” denominato “Contributo unificato a seguito di invito al pagamento da parte della Giustizia Amministrativa – Articolo 248 del D.P.R. n. 115/2002;**

- “GA0S” denominato “Contributo unificato Giustizia Amministrativa – SANZIONE - Articolo 16, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115/2002;
- “GA0Z” denominato “Contributo unificato Giustizia Amministrativa – INTERESSI – Articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002”.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, riportando:

- nella sezione “**CONTRIBUENTE**”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
- nella sezione “**ERARIO ED ALTRO**”, sono indicati:
  - nel campo “*codice ufficio*”, il codice dell’ufficio della Giustizia Amministrativa che ha emesso l’atto;
  - nel campo “*tipo*”, la lettera “**R**”;
  - nel campo “*Elementi identificativi*”, il codice fiscale o la partita IVA del ricorrente;
  - nel campo “*codice*”, il codice tributo;
  - nel campo “*anno di riferimento*”, l’anno a cui si riferisce il versamento.

I *codici ufficio* degli uffici della Giustizia Amministrativa sono reperibili nella tabella allegata alla risoluzione n. 123/E del 12/10/2017, pubblicata sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Si precisa che l’operatività dei suddetti codici tributo decorre dal **1° gennaio 2018**.

IL DIRETTORE CENTRALE  
*firmato digitalmente*